

Sentenza n. 206 del 28 febbraio 2005

Pubblica udienza del: 9 febbraio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.166 del 1999 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Cerolini Paolo ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

contro

- la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il SEGRETARIO GENERALE pro-tempore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota 26.11.1998 con cui il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. Cerolini per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

2.- Tanto premesso, il Collegio considera che, ai sensi dell'art.45, XVII comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, sono attribuite al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29, "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successive al 30 giugno 1998", con esclusione del personale espressamente indicato nell'art.2 dello stesso D.Lgs. n.29/1993.

Orbene, considerato che il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri non è menzionato tra quello escluso dell'art.2 del D.Lgs. n.29/1993 e che la controversia in esame ha per oggetto un diritto patrimoniale di natura retributiva da corrispondere dall'1.7.1998, quindi successiva al 30.6.1998, sussiste il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo.

La diversa conclusione, dedotta nel ricorso con riferimento all'art. 45, III comma del D.Lgs. n.80/1998, non può essere condivisa dal Collegio.

Il citato art.45, III comma, del D.Lgs. n.80/1998 non solo non dispone alcuna deroga espressa alle norme sulla giurisdizione così come introdotte dal D.Lgs. n.29/1993, ma neppure ne stabilisce la totale inapplicabilità al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa del riordino di cui all'art.12 della legge n.59/1997.

L'inapplicabilità, riguarda, più correttamente, solo le disposizioni incompatibili del D.Lgs. n.29/1993, ma le norme sulla giurisdizione non sono affatto incompatibili con il previsto riordino del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui trattamento giuridico ed economico già alla data

dell'assunzione del ricorrente era, peraltro, oggetto di disciplina contrattuale collettiva e, quindi, delle disposizioni del codice civile.

Il ricorso è, dunque, inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale.

Nulla per le spese di giudizio, tenuto conto che l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.”
